



COMUNE DI BUTERA

Provincia di Caltanissetta

STATUTO COMUNALE

Approvato con atto G.M. n. 42 del 16/05/2013

**A cura del Segretario Generale
Dr. Piero Amorosia**

TITOLO I

Il Comune di Butera

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Butera, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Butera, delimitato secondo gli attuali confini geografici.
2. Il Comune ha il proprio logo e gonfalone.
3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con il logo del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
4. La giunta comunale, o il sindaco, può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.
5. L'utilizzo improprio (o non autorizzato) del logo del Comune è disciplinato e sanzionato dalle vigenti norme di settore.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Aldo Moro.

Art. 2

Autonomia Statutaria

1. Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statuarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3

Autonomia Regolamentare

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 24 – punto 6/a.

Art. 4

Principi, finalità e obiettivi socio-economici

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni e problematiche relative alla popolazione locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni:
 - a) persegue la valorizzazione, unificazione ed integrazione dell'autonomia locale a livello nazionale ed europeo, nel rispetto dei principi di solidarietà e di collaborazione economico-culturale;
 - b) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità, garantendo al contempo la pari opportunità di vita e di lavoro ad ambo i sessi, il completo sviluppo della convivenza sociale;
 - c) tutela i soggetti più deboli ed emarginati della comunità, promuovendo il potenziamento dei servizi sociali per una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo agli anziani ed ai ceti meno abbienti;
 - d) tutela il diritto alla salute dei cittadini anche tramite una adeguata politica informativa;
 - e) favorisce e sostiene iniziative di volontariato o associazionismo a fini sociali;
 - f) promuove lo sviluppo della cultura, sostenendo le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture, e favorendo forme collaborative con realtà pubbliche e private;
 - g) promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale-naturalistico del territorio, tutelandone la vocazione turistica;
 - h) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, promuovendo l'iniziativa economica con particolare riguardo alla piccola e media impresa, all'artigianato ed alla cooperazione;
 - i) tutela l'ambiente quale bene comune, rimuovendo le cause di degrado e di inquinamento dell'habitat naturale, anche attraverso più incisive forme di controllo del territorio;
 - j) promuove iniziative socio-culturali e ricreative a favore dei giovani, onde consentire lo sviluppo di momenti di aggregazione sociale diretti a debellare fenomeni di discriminazione razziale o di criminalità, e favorendo al contempo la diffusione di una cultura della legalità;
 - k) esercita ogni altra iniziativa diretta al generale miglioramento delle condizioni socio-economiche della comunità, informando la propria azione al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia.

Art. 5

Albo Pretorio Istituzionale

1. E' istituito l'albo pretorio sul sito Web del Comune per la pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi secondo le modalità previste dalla legge.
2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'Albo dell'Ente per gg. 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Il Segretario dell'Ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del messo comunale in ordine all'attestazioni di avvenuta pubblicazione.
5. E' garantita ed assicurata pubblicità degli atti comunali mediante individuazione di spazio idoneo definito "Bacheca Comunale", ove affiggere in modalità cartacea i documenti che ricevono pubblicazione sull'albo pretorio on-line.
6. Le procedure di pubblicazione sull'albo pretorio informatico sono disciplinate dalla normativa regolamentare di settore, cui si rinvia.

Art. 6

Funzioni

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e assicura la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri.
3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto con le modalità previste dalla legge. Il numero dei Consiglieri assegnati all'Ente è determinato dalla normativa di riferimento che, allo stato, prevede numero quindici (15) componenti incluso il Presidente.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal suo Vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano presente in aula.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina di gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni speciali devono essere rappresentative di tutti i gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei Consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, la Giunta Comunale, i dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il gettone è liquidato di norma trimestralmente, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna riunione.
10. Lo svolgimento della seduta che dovesse svolgersi oltre le 24 ore, dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.

Art. 9

Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal Consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.
3. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mancanza del numero legale, anche in corso di seduta, comporta la sospensione di un'ora dall'adunanza consiliare in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per la validità delle sedute di prosecuzione o seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo del numero dei Consiglieri pari a due quinti, si computano per unità. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti. Nelle sedute di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seduta, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il

quorum necessario, la seduta avverrà in seconda convocazione, secondo le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria o urgente.
6. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi antecedenti il giorno stabilito per la riunione. A tal fine, nell'avviso di convocazione non verrà computato, ai fini del rispetto dei termini, né il *dies a quo* né il *dies ad quem*.
8. In caso di urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato e notificato con un anticipo di almeno 24 ore.
9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio istituzionale lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari. Il Consiglio Comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali, per discutere su argomenti di ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio. La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il Consiglio Comunale sarà convocato dal vice Presidente al quale il Segretario darà tempestiva comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello Statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita delibera consiliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
10. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, nonché nell'ipotesi di convocazione urgente notificata 24 ore antecedenti la seduta, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la riunione alla seduta successiva.
11. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo pretorio istituzionale almeno 24 ore prima della riunione.
12. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24 ore in caso di urgenza.

Art. 10

Consiglieri Comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dall'ufficio competente su indicazione del Consigliere proponente, è trasmessa al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo che l'Ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale.
5. Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri Comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. I Consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
8. Un quinto dei Consiglieri Comunali può richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell'Organo medesimo. In tal caso, il Presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. La seduta consiliare, così convocata, dovrà tenersi entro 30 giorni decorrenti dall'assunzione al protocollo della relativa richiesta. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art. 11

Il Presidente

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un vice Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali (Consigliere anziano). Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 12

Revoca del Presidente

1. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente o revoca.
2. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca.
3. La mozione di revoca, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi (2/3) dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica di Presidente.
4. La richiesta di revoca può avere seguito solo in presenza di grave negligenza nei compiti assegnatigli dalle leggi, dai regolamenti o dal presente Statuto, ripetute violazioni dei doveri

d'ufficio o se, nell'esercitare la propria funzione, mantenga un comportamento tale da pregiudicare gravemente il corretto esercizio della suddetta funzione.

5. In caso di revoca, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal vice Presidente, sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13

Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite da apposito Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella che sostiene il Sindaco in carica.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.
2. I gruppi Consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti, se appartenenti alla medesima lista. Sono consentiti gruppi costituiti da un solo componente qualora formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti, ovvero se trattasi di un unico Consigliere risultato eletto in una determinata lista.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti da un numero di tre componenti anche se originati da diversa collocazione politica dei Consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato (gruppi misti).
4. Qualora non si eserciti tale facoltà, e fatti salvi i limiti numerici di cui ai precedenti commi, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
5. Può essere istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri Comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.
6. L'apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 15

Decadenza dalla carica

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge.
3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e Consiglieri Comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 17

Cessazione della carica

1. Il Sindaco dura in carica sino alle elezioni del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il Consiglio Comunale rimane in carica fino a nuove elezioni. Sino all'insediamento del commissario straordinario il Vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale agli organi competenti.

Art. 18

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio Comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominate dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3. Il Sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 20

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro/quinti (4/5) dei Consiglieri assegnati all'Ente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione della carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ex art. 15 L. R. 11/09/1997, n. 35, e s. m. i..
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni (180) del mandato medesimo.

Art. 21

Esperti del Sindaco

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
3. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate dal Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.

Art. 22

Vice Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina del Vice Sindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L'incarico di Vice Sindaco può essere in qualsiasi momento revocata dal Sindaco.
3. Il Vice Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento la delega opera automaticamente.

4. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 23

Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a quattro (4).
2. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di Consigliere comunale. La giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore a due componenti.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al 2° grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei Consiglieri Comunali
4. Il Sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
5. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
6. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale. La legge disciplina, altresì, lo status giuridico ed economico degli assessori e dei Consiglieri Comunali.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la nomina della Giunta entro dieci giorni (10) dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
8. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
9. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
10. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative e irrevocabili dal momento della presentazione.
11. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco.
12. La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge. E', altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.
13. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al Consiglio Comunale, alla Prefettura e all'Assessorato Regionale Enti Locali. La cessazione della carica di Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta (vedasi art. 17 comma 2).

Art. 24

Competenze della Giunta Comunale

1. Appartiene alla Giunta il ruolo di governo del Comune.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Comunale e che rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili delle posizioni

organizzative; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua i principi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
4. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale, ivi compresa quella del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale. Adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
5. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi ed i programmi da attuare, li assegna ai responsabili delle posizioni organizzative con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
6. Compete, inoltre, alla Giunta:
 - a) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie e la dotazione organica del personale;
 - b) l'adozione delle delibere in tema di azioni e resistenze in giudizio;
 - c) l'approvazione dei piani economici finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio contenente gli elementi necessari alla loro determinazione;
 - d) l'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi triennali approvati dal consiglio;
 - e) le delibere relative agli incarichi di collaborazione professionale esterna (ad es.: incarichi, progetti, collaudi, legali);
 - f) le delibere relative ai piani attuativi urbanistici che non implicino varianti agli strumenti generali, gli atti di indirizzo relativi ai servizi socio assistenziali nell'ambito della spesa fino a 400.000 Euro;
 - g) le delibere relative ai provvedimenti riguardanti programmi delle assunzioni del personale, in presenza delle assegnazione delle risorse stabilite dal consiglio.
7. La giunta riferisce al consiglio, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla propria attività. La mancata osservanza del termine di cui sopra comporta le segnalazioni di rito che saranno inoltrate all'Assessorato competente dal Segretario comunale su invito del Presidente del Consiglio.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano di età e dal Segretario Comunale.
9. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico istituzionale, le deliberazioni della G. C. sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 3, L. R. 23/97.

Art. 25

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, Consiglieri Comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6. Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno tre componenti e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
7. In caso di voto contrario di una delibera, è facoltà dell'Assessore motivare le ragioni del suo dissenso.

Art. 26

Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi *quorum* previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dall'azione da questi svolta. Per tali ultime ipotesi, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri presenti e nominati all'inizio dal punto all'ordine del giorno, ove previsto lo scrutinio segreto.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto. L'argomento verrà relazionato in Consiglio Comunale dell'assessore al ramo con eventuale ausilio del Dirigente.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è disposta a libera visione e consultazione degli interessati nei termini di cui al precedente art. 9, comma 12. Nel caso di proposta di deliberazione giuntalesca il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione nei modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e dalla legge.
6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini, sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali regolamenti o piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione

e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

9. Il Segretario Comunale redige il verbale della seduta del Consiglio Comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei Consiglieri Comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio Comunale.
10. L'originale del verbale della seduta del Consiglio Comunale è sottoscritto dal Segretario Comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario Comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27

Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire con le modalità previste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita, al Segretario Comunale o al responsabile di Area, a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune è attribuita al Sindaco, con la possibilità di conferire il potere di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, al Segretario Comunale, al Responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 28

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario Comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di Area di Posizione Organizzativa, ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua le Posizioni Organizzative a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di loro assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario Comunale.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna a tempo determinato e di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 29 ***Segretario Comunale***

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo Segretario, salvo riconferma.
3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il Segretario Comunale di presentare controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione di rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario. E' parimenti illegittima la revoca del Segretario Comunale adottata dal Sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.
4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili. In particolare il Segretario:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione, non di competenza per legge dei dirigenti, attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale del personale degli uffici e dei servi comunali.

6. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
7. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario Comunale, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.

Art. 30

Responsabili di Area, uffici e servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili di Area delle PP.OO., degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle attività dei responsabili di Area, ufficio o servizio sono affidate al Segretario Comunale.
8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili di Area adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'Ente nei rapporti con terzi esterni all'Amministrazione. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
9. Gli incarichi di nomina dei responsabili di Area delle Posizioni Organizzative si intendono di durata non inferiore ad un anno e non superiore alla durata del mandato del Sindaco, salvo rinnovo.

Art. 31

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del

personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il Segretario Comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base di esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale, dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
3. L'affidamento a terzi dell'esercizio e della gestione dei servizi pubblici locali, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art. 33

Beni comuni (acqua)

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.
2. Il Comune riconosce nell'acqua e nell'aria e nell'ecosistema il valore di bene comune insostituibile per la vita e per tanto non assimilabile a valore economico-commerciale. L'acqua e l'aria e l'ecosistema vanno salvaguardati e sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione della risorsa. La proprietà della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.
3. Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
4. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 34

Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività controlli.
2. Il Consiglio Comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il consiglio di amministrazione e il Presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per finzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del Sindaco per sopravvenuti motivi.
5. E' di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.

Art. 35

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente anche provvedendo alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria. L'Ente può costituire società a capitale interamente pubblico per l'affidamento *in house* della gestione dei servizi pubblici. Le modalità di costituzione, partecipazione, affidamento e funzionamento delle società *in house* sono regolate dalla legge e dai principi giurisprudenziali di settore.
4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e concorrenzialità.

Art. 36

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 37

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 38

Accordi di programma, conferenze dei servizi e contratti di sponsorizzazione

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Alla stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.
6. Il Comune può stipulare con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento Comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 40

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

4. Le competenze per materia in ordine alla istituzione dei tributi ed alla determinazione delle tariffe sono regolate dalla legge.

Art. 41

Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3. Compete alla Giunta Comunale l'adozione del P.E.G., su proposta del Segretario Comunale, e sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
5. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il Rendiconto annovera il patrimonio dell'Ente. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, regolato dalle norme di settore. Dei beni comunali sono redatti periodici inventari, secondo le norme dettate dal regolamento di contabilità.

Art. 42

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alla locazione e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa competente per servizio.
La stipulazione dei contratti di appalto avviene in modalità digitale- informatica, secondo la disciplina prevista dalla normativa di settore.

Art. 43

Revisione economico – finanziaria

1. L'Organo di Revisione dei conti del Comune è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità stabile dalla legge.
2. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti del Comune e dura in carica tre anni; è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, con relazione scritta.
6. L'Organo di Revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. L'Organo di Revisione partecipa, in sede consultiva, agli organismi di controllo ed all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance operanti nell'ambito del Comune, ove richiesti.
8. Per l'espletamento della propria attività, l'Organo di Revisione redige verbali relativi alle operazioni posti in essere. Copia di tali verbali, vengono inviati per opportuna conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio. In ogni caso deve essere inviata da parte dell'Organo di Revisione una relazione trimestrale sull'operato svolto.
9. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore o di membro dell'Organo il Consiglio Comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina.

Art. 44

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. La loro organizzazione è disciplinata dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 45

Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico – amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Art. 46

Referendum consultivi

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2. Non sono ammessi i referendum consultivi agli atti di cui alle lettere "g", "i", "l", "m" ed "n" dell'art. 32, 2° comma, della legge 08/06/1990, n. 142, nel testo recepito dalla L. R. n. 48/1991.
3. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui nel medesimo periodo siano indette altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il Sindaco provvede all'indizione del referendum comunale in altra data entro i sei mesi successivi.
5. Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
6. Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
7. Il Consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 47

Referendum propositivi

1. Il Sindaco indice il referendum propositivo quando lo richiedono un numero di cittadini pari al cinque per cento dei cittadini elettori.

2. La richiesta di referendum deve essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di sottoscrizioni autenticate pari al cinque per cento dei cittadini elettori, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale, con eccezione degli atti di cui al precedente articolo nonché degli atti relativi a:
 - a) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - b) provvedimenti concernenti il personale comunale delle aziende speciali;
 - c) imposte, tasse, rette e tariffe;
 - d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

Art. 48

Ufficio Comunale per il Referendum

1. La richiesta di referendum di cui al precedente articolo è presentata, per il giudizio di ammissibilità, presso l'Ufficio comunale per il referendum, che per la circostanza ha sede presso l'Ufficio di Segreteria del comune.
2. Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'Ufficio comunale per il referendum, costituito da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Agrigento, che lo presiede, da un docente di materie giuridiche, designato dal Sindaco e dal Segretario del comune.
3. L'Ufficio comunale per il referendum, sentito il Sindaco ed un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.
4. L'Ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito, ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentito un rappresentante dei promotori.
5. L'Ufficio comunale per il referendum provvede, altresì, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.
6. Si applicano al referendum propositivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 46.

Art. 49

Svolgimento dei referendum

1. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo e di un referendum propositivo in un anno.
2. Nel caso che siano state presentate più richieste di referendum propositivi, si segue l'ordine di deposito presso l'Ufficio comunale.
3. Ad istanza dei promotori, le richieste che non sono sottoposte al voto, nel caso in cui riguardino materie di competenza del Consiglio comunale, possono essere discusse dal Consiglio medesimo nei modi e nei termini previsti per la iniziativa popolare.
4. Se, prima del referendum propositivo, gli organi del comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'Ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori e considerata la relazione illustrativa della richiesta di referendum, giudica se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 50

Associazione e strumenti di programmazione negoziata

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, Legge n. 662/1996 e s.m.i.. A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d'Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.
5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi Strutturali) previsti dall'Unione Europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

Art. 51 ***Volontariato***

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 52 ***Accesso agli atti***

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal Sindaco. Il regolamento dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla Legge 07/08/1990, n. 241, e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella Legge 07/06/2000, n. 150.

Art. 53

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicità avviene, di norma, sull'albo pretorio on-line istituzionale. Può essere effettuata nella "Bacheca Comunale" di cui al precedente art. 5, comma 5, e, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa o di Comunicazione Integrata Istituzionale, la cui prioritaria attività è indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della Legge 07/06/2000, n. 150. Ad esso è affidato il compito di pubblicizzare all'esterno l'operato della P.A. nelle sue diverse articolazioni, garantendo una corretta e periodica informazione sui lavori degli organi comunali.
6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Le norme dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento dei decimali ad unità superiore, e su proposta di apposito schema predisposto dalla Giunta Comunale, pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Qualora il *quorum* di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte, ed in altrettante distinte sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto.

Art. 55

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo web istituzionale del Comune.

2. Per quanto sopra non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali, se ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione Siciliana.